

(N. 1016)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROMANO Domenico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1955

Istituzione di un « Ente acquedotti calabresi » (E.A.C.).

ONOREVOLI SENATORI. — La materia degli acquedotti è stata in Italia, fin dall'inizio della sua unità, attribuita a Comuni, a Consorzi di Comuni o ad Enti interessati, comprendenti più da vicino i bisogni delle popolazioni interessate, anche in dipendenza della loro ubicazione rispetto al sistema orografico.

Ciò spiega perchè non si sia venuta formando una coscienza unitaria igienico-sanitaria, mentre il Governo è stato indotto ad agire, in singoli casi e sotto la spinta di circostanze, per soddisfare condizioni miserevoli di vita di popolazioni di talune località o regioni, prive di mezzi finanziari e di attrezzature tecniche.

Fin dal 1868 si auspicò l'approvvigionamento idrico delle sitibonde popolazioni pugliesi, mediante il convogliamento di acque del fiume Sele attraverso l'Appennino, ma poté tradursi in realtà solo con la legge 26 febbraio 1902, n. 245, che istituì un consorzio fra lo Stato e le provincie pugliesi per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto, consorzio trasformatosi poscia con il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, in Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese.

Anche in Sicilia, sotto la spinta delle popolazioni assetate, lo Stato solo dopo la prima guerra mondiale è intervenuto gradualmente nella costruzione degli acquedotti di Montescuro e Favara di Burgio nella zona occidentale dell'isola, delle Tre sorgenti in provincia di Agrigento, del Bosco Etneo in provincia di Catania, delle Madonie, e di quello per la città di Messina, senza che con ciò potesse dirsi risolto il problema dell'acqua occorrente a quelle popolazioni, dato che i Comuni interessati non avevano i mezzi finanziari per eseguirli.

Accanto al problema della costruzione di nuovi acquedotti si era intanto venuto formando nell'isola quello, non meno preoccupante ed urgente, della sistemazione e conservazione degli acquedotti comunali o consorziali già costruiti. Di fatti non pochi di essi erano ridotti in non buone condizioni di efficienza o in difettoso funzionamento, causato da frequente franosità dei terreni attraversati, da imperfezioni costruttive, da scarsa disponibilità, dei Comuni a sostenere le spese per ripararli, nonchè da poca attitudine ad impiantare e gestire con convenienza economica per opere

del genere, un regolare servizio di manutenzione.

Apparve quindi indispensabile abbandonare il sistema di lasciare ai Comuni interessati l'esercizio degli acquedotti costruiti dallo Stato e che avrebbero richiesto sempre cure ed interventi manutentori più complessi; sottrarre alla gestione comunale e consorziale gli acquedotti già in funzione, ed affidare ad apposito Ente, fornito di organizzazione ed attrezzatura, specificatamente necessaria allo scopo, i compiti costruttivi e manutentori.

A ciò provvede la legge 19 gennaio 1942, n.24, che istituì l'Ente acquedotti siciliani.

Ma fra le regioni peninsulari abbisognevole di risolvere il problema degli acquedotti rimane ancora la Calabria, sulla quale le calamità naturali, abbattutesi periodicamente dal 1908 in poi, hanno sempre più impoverito, e sconvolto o distrutto quanto era stato prima fatto o dallo Stato o, sia pur poco, dagli Enti locali nel campo degli acquedotti. Inoltre l'incremento demografico rende indispensabile l'ampliamento ed il miglioramento degli acquedotti esistenti per renderli efficienti ed adeguati ai bisogni di una popolazione civile. Nè i benefici concessi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali sono sufficienti essendo tutti i Comuni finanziariamente dissestati ed incapaci quindi di affrontare la spesa o di potere contrarre mutui per la costruzione, ricostruzione, riparazione od ampliamento di acquedotti.

La Cassa del Mezzogiorno, poi, da parte sua pur avendo fra le sue finalità la costruzione di acquedotti e fognature, non può svolgere un vasto piano di acquedotti, per il tempo tecnico occorrente al compimento dei lavori, che si prevede superiore a quello di durata della sua esistenza.

In tale stato di cose, non potendosi lasciare le popolazioni della Calabria ancora prive dell'elemento primordiale dell'acqua, ed allo scopo di trarre profitto dai buoni risultati ottenuti dalle gestioni dell'Ente acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani, sembra indispensabile procedere alla costituzione di un apposito Ente similare, da denominarsi Ente acquedotti calabresi (E.A.C.).

Questo nuovo Ente, al quale provvede l'unito disegno di legge, varrà anche a dare attuazione

alla politica del Governo, diretta al progresso economico e sociale del Mezzogiorno.

Il testo del disegno di legge si compone di due parti: la organizzazione (articoli 1-15) ed il funzionamento dell'Ente (articoli 16-31), oltre le norme transitorie e finali (articoli 32-34):

L'articolo 1 determina i compiti affidatigli, consistenti nella costruzione di acquedotti in servizio di Comuni e frazioni urbane e di borgate rurali; nel completamento di quelli in corso di esecuzione a cura dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, di comuni e Consorzi; nell'ampliamento e miglioramento di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni; nella costruzione, nel completamento, nell'ampliamento e miglioramento delle fognature e delle altre opere igieniche connesse con gli acquedotti nonchè nella manutenzione e nell'esercizio, delle predette opere.

Inoltre all'Ente è affidata la gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche, già costruiti a cura di comuni e di consorzi interessati, ed allo stesso può essere consentito di effettuare mediante equo compenso il riscatto anticipato delle concessioni di esercizio assentite ad altri Enti o privati dai comuni o consorzi interessati.

Ne deriva che con tali compiti e con i provvedimenti che potranno essere adottati dai Sindaci in base all'articolo 31 del disegno di legge, tutta la materia degli acquedotti, fognature, ed altre opere igieniche connessevi viene concentrata in un unico Ente, che potrà accudirvi con visione d'insieme, con competenza, con continuità, e con vantaggio igienico ed economico delle popolazioni.

Rimane esclusa dai compiti dell'Ente la costruzione e la gestione degli acquedotti destinati solamente a servizi rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione delle leggi sulla bonifica integrale.

Il costituendo Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, e per quanto riguarda la gestione finanziaria anche a quella del Ministero del tesoro (articolo 2).

Il finanziamento dell'Ente è assicurato mediante una spesa di dieci miliardi ripartita in 5 esercizi finanziari, da far carico allo Stato,

e mediante le altre entrate indicate nell'articolo 3.

L'articolo 4 sostituisce l'Ente ai Comuni e consorzi nell'ammissione ai contributi dello Stato previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e nella eventuale contrattazione di mutui per la esecuzione delle opere.

Gli articoli 5-9 determinano la composizione e le attribuzioni degli organi dell'Ente, costituiti dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dalla Giunta permanente, dal Collegio dei revisori, rinviando ad un mese dall'entrata in vigore della legge l'effettuazione delle nomine (art. 34).

Gli articoli 10-15 specificano l'organizzazione amministrativa, tecnica e contabile dell'Ente, sia nella sede centrale in Reggio Calabria che negli uffici periferici che potranno istituirsi; merita segnalazione l'articolo 14 che prevede l'impiego di funzionari governativi a riposo, di sperimentata competenza, e di funzionari in attività di servizio da assegnare all'Ente nella posizione di comando o di fuori ruolo, rinviando l'articolo 33 ad un regolamento interno, da approvarsi dai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, le norme di assunzione, di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico e di previdenza del personale necessario per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente.

Gli articoli 16-18 dettano norme sulla gestione del bilancio dell'Ente, che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno di quello successivo, ai fini di coordinarlo a quello statale, ed in allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici sarà presentata annualmente una relazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

L'articolo 19 stabilisce i criteri coi quali vanno ripartiti gli utili netti di gestione dell'Ente.

L'articolo 20 assegna al Ministro dei lavori pubblici adeguati poteri, che vanno fino allo scioglimento del Consiglio di amministrazione

ed alla nomina di un Commissario, nel caso che siano accertati inconvenienti sull'andamento tecnico-amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'Ente.

Gli articoli 21 e 22 regolano la somministrazione di fondi da farsi all'Ente dal Ministero dei lavori pubblici e dagli Istituti mutuanti.

L'articolo 23 stabilisce la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Ente, ed assicura allo Stato stesso il rimborso delle quote di ammortamento eventualmente non pagate al momento della scadenza.

Gli articoli 24-27 riguardano le modalità tecniche ed amministrative della esecuzione da parte dell'Ente delle opere, le quali sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili, agli effetti della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Dette modalità sono uniformate alle norme legislative e regolamentari ed al capitolato generale per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli articoli 28 e 29 sono concesse all'Ente, come finora è stato praticato agli altri Enti similari, le agevolazioni tributarie di bollo, di registro, di ipoteca, di concessione governativa, nonché la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Con l'articolo 30 l'Ente è ammesso ad avvalersi degli esattori comunali per la riscossione di tutte le sue entrate, ed è autorizzato ad affidare il servizio di cassa alla Cassa di risparmio di Calabria, che lo disimpegnerà gratuitamente.

Per i contratti in corso alla data di pubblicazione della legge, relativi a lavori e forniture attinenti ad acquedotti in costruzione, l'articolo 32 stabilisce che l'Ente si sostituirà all'amministrazione appaltante per tutto quanto concerne la esecuzione, mentre i pagamenti continueranno ad essere effettuati sugli impegni esistenti nel bilancio dell'Ente appaltante alla data del passaggio della gestione dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente acquedotti calabresi (E.A.C.) per provvedere in Calabria:

a) alla costruzione di acquedotti in servizio di Comuni e frazioni urbane e di borgate rurali;

b) al completamento di quelli in corso o di cui sia stata iniziata, ma non ultimata, la costruzione a cura dello Stato, di Comuni e Consorzi, o dalla Cassa per il Mezzogiorno;

c) all'ampliamento ed al miglioramento di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni ai quali devono servire;

d) alla costruzione, al completamento, all'ampliamento ed al miglioramento delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.

e) alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti, delle fognature e delle opere igieniche connesse

Le opere indicate nel precedente comma entrano a far parte del patrimonio dell'E.A.C.

L'ente assume altresì la gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse, già costruiti a cura dello Stato dei Comuni e dei Consorzi interessati, o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni e Consorzi interessati, in dipendenza del trasferimento di proprietà delle opere di cui ai precedenti commi, sono regolati con apposite convenzioni, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quelli dell'interno e del tesoro

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di disporre con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'interno e del tesoro, il passaggio di gestione all'Ente di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche connesse, quando ciò sia riconosciuto opportuno per ragioni igieniche o sociali.

L'Ente può essere autorizzato dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quello dell'interno, a riscattare in anticipo le concessioni di esercizio assentite ad altri Enti o a privati dai Comuni o Consorzi interessati, corrispon-

dendo un equo indennizzo, calcolato in base al valore degli impianti e delle opere ed al tempo per il quale la concessione dovrebbe ancora rimanere in vigore. In caso di disaccordo, la determinazione di tale indennizzo sarà effettuata da un perito nominato dal Tribunale competente, con le norme degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Dai compiti attribuiti all'Ente è esclusa la costruzione e gestione di acquedotti destinati soltanto a servizi rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione delle leggi sulla bonifica integrale.

Art. 2.

L'Ente acquedotti calabresi (E.A.C.) ha sede in Reggio Calabria, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza dal Ministero dei lavori pubblici, e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche a quella del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per gli scopi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio finanziario corrente in ragione di lire due miliardi per ciascun esercizio.

L'E.A.C. provvede ai compiti spettantigli impiegando pure:

a) le somme concesse per la costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di opere che siano poste a totale carico dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno e di altri Enti, a norma delle leggi vigenti;

b) i contributi dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi e di altri Enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti e delle fognature e delle altre opere connesse a norma delle leggi vigenti e degli eventuali patti contrattuali;

c) i proventi della vendita dell'acqua;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature, dei quali l'Ente, quale gestore, ha la piena disponibilità e di cui deve promuovere l'utilizzazione agricola;

e) i contributi di Enti e di privati interessati alle varie categorie di opere;

f) i proventi di mutui autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro.

Art. 4.

Per la costruzione di opere esterne od interne di acquedotto le cui spese non siano a carico totale dello Stato in virtù di leggi speciali, e per la costruzione di opere di fognatura, i contributi statali che possono essere concessi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono devoluti all'E.A.C., al quale spettano la costruzione e l'esercizio delle opere stesse a norma del precedente articolo 1.

Qualora l'E.A.C. per procurarsi i mezzi per l'esecuzione delle opere intenda contrarre prestiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge predetta, ed i Comuni e gli altri Enti interessati sono obbligati a provvedere, d'accordo con l'Ente stesso, alle richieste dei mutui, al rilascio delle garanzie necessarie per l'ammortamento dei prestiti e all'accollo della quota di spesa che resti a loro carico, salvo che l'E.A.C. non sia in grado di provvedere in tutto od in parte a tali oneri con mezzi del proprio bilancio.

Qualora l'Amministrazione interessata non provveda agli adempimenti di sua competenza ai fini del precedente comma, l'E.A.C. può chiedere al Prefetto la nomina di un Commissario straordinario per adottare le deliberazioni ed i provvedimenti necessari alla richiesta ed alla concessione del contributo statale e del relativo mutuo di favore.

Art. 5.

Sono organi dell'E.A.C. il Presidente ed il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Permanente ed il Collegio dei Revisori.

Art. 6.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) sovrintende a tutta la gestione dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno degli affari da trattare;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione;

d) esercita i poteri disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvo i provvedimenti riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione.

e) assume e licenzia il personale subalterno e salariato nei limiti numerici con l'osservanza delle norme fissate nel regolamento organico;

f) compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione, ed ha facoltà di adottare nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di chiedere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Con lo stesso o con l'altro decreto del Ministro dei lavori pubblici è nominato il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di mancanza, assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal Presidente;

b) dal Vice Presidente;

c) da due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

d) da un membro nominato dal Ministro del tesoro;

e) da un membro nominato dal Ministro dell'interno;

f) dai Presidenti delle Giunte provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;

Esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Ente;

b) delibera il regolamento organico per l'ordinamento degli uffici e per il personale;

c) nomina e licenzia il Direttore generale ed il personale di concetto e d'ordine dell'Ente;

d) delibera le operazioni di mutuo;

e) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione da presentare al Parlamento, a termini del successivo articolo 17;

f) delibera il piano di riparto degli utili e l'attribuzione dei concorsi di cui al successivo articolo 19;

g) delibera i progetti ed i contratti di appalto e di forniture di importo superiore a lire 100.000.000, nonché le variazioni e le aggiunte a progetti e contratti già approvati dal Consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;

h) delibera le transazioni;

i) autorizza il Presidente ad iniziare giudizi.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente per impreviste esigenze potrà, nel corso dell'esercizio, autorizzare con sua deliberazione lo storno da un capitolo all'altro dei fondi stanziati in bilancio.

La deliberazione di storno dovrà, non oltre quindici giorni da quello in cui è stata adottata, essere comunicata per la ratifica ai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

I membri del Consiglio di nomina ministeriale sono scelti tra i funzionari di ruolo od a riposo delle rispettive Amministrazioni di grado non inferiore al 6° dell'ordinamento gerarchico.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno due rappresentanti governativi e due Presidenti di Giunta provinciale.

Quando in una deliberazione del Consiglio si verifichi parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 8.

La Giunta permanente è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal Consigliere nominato dal Ministro del tesoro e da uno dei Presidenti di Giunta provinciale scelto, per la durata di due anni, dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta delibera:

a) i progetti ed i contratti di appalto e fornitura di importo non superiore a lire 100.000.000;

b) le variazioni ed aggiunte ai progetti ed ai contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano aumentare l'importo oltre il limite del quinto;

c) le proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

d) i verbali di nuovi prezzi, ancorché importino maggiore spesa;

Per la validità delle adunanze della Giunta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione della Giunta si verifichi parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, da quello dei lavori pubblici e dal Presidente della Corte dei conti.

Detto Collegio effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente, esercitando tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i Sindaci delle Società commerciali, in quanto applicabili.

Art. 10.

L'Ente assolve le proprie funzioni a mezzo:

a) di un servizio amministrativo, di cui fa parte un ufficio contratti;

b) di un servizio di ragioneria;

c) di un servizio tecnico, costituito da un ufficio centrale e da uffici periferici da istituire secondo le esigenze dello sviluppo dell'attività dell'Ente.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'istituzione di uffici periferici, qualora comporti variazioni della consistenza numerica del personale prevista dal regolamento interno di cui all'articolo 33, dovrà essere approvata con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

A tutti i servizi di cui al precedente articolo è preposto un Direttore generale, il quale;

1° cura il buon funzionamento dei servizi, dei quali coordina l'attività e ne è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di amministrazione;

2° ha la firma della corrispondenza di carattere ordinario, ed ha anche la firma di altri atti e provvedimenti che sia espressamente delegata dal Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

3° presiede alle gare per l'appalto di lavori e forniture, ed ha la facoltà di farsi sostituire dal Capo del Servizio amministrativo in tale funzione nel caso di assenza o di impedimento;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che su proposta del Presidente gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione;

5° assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale compila la relazione annuale della gestione dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nel mese di ottobre.

Art. 12.

Il Capo del Servizio amministrativo esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Spetta a lui inoltre di attestare, sotto la propria responsabilità, le conformità di copie di atti dell'Ente.

Art. 13.

Le funzioni di ufficiale rogante presso l'ufficio contratti dell'Ente, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato possono essere affidate ad un funzionario

statale di ruolo amministrativo, di grado non inferiore all'ottavo, in qualità di comandante.

L'onere delle competenze resta a carico dell'Ente il quale deve provvedere al rimborso delle competenze stesse all'Amministrazione dello Stato, ed al versamento del 10 per cento degli assegni pensionabili a titolo di concorso per il futuro trattamento di quiescenza.

I diritti di segreteria saranno fissati con provvedimento del Ministro del tesoro.

Art. 14.

Agli uffici dell'E.A.C. possono essere addetti funzionari governativi a riposo di sperimentata competenza, e su richiesta del Presidente dell'Ente, possono essere destinati funzionari in attività di servizio da collocare, nella posizione di comando o in quella di fuori ruolo, entro i limiti numerici di grado e di gruppi, vigenti per le singole amministrazioni, con decreto del Ministro dal quale dipendono.

Art. 15.

Ai funzionari che saranno comandati presso l'Ente e a quelli che saranno collocati fuori ruolo a termini del precedente articolo 14, e che verranno assegnati a posto di ruolo nell'organico dell'Ente, può essere concesso, in aggiunta al trattamento di attività annesso alla posizione gerarchica rivestita nel ruolo di provenienza, l'eventuale eccedenza del solo stipendio iniziale annesso ai posti dell'Ente sempre che esercitino effettivamente le relative funzioni ed i posti stessi siano mantenuti scoperti.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 17.

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il conto consuntivo della gestione di quello scaduto, sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ed

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

In allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici sarà presentata anno per anno al Parlamento una relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'Ente.

Art. 18.

Il conto consuntivo deve essere comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Detto conto, corredato delle relazioni del Presidente del Collegio dei revisori, nonché della deliberazione del Consiglio d'amministrazione e dell'elenco delle variazioni apportate all'esercizio, deve essere inviato non oltre il 30 novembre di ogni anno ai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro per l'approvazione.

Art. 19.

Gli utili netti delle gestioni dell'E.A.C. sono in linea di massima ripartiti come segue:

a) il 50 per cento per aumento e miglioramenti patrimoniali, occorrenti per adeguare le scorte di magazzino alle necessità derivanti dalla buona manutenzione delle opere e dallo sviluppo degli impianti e alla costituzione di appositi fondi di riserva per rinnovamenti patrimoniali e per riparazioni dipendenti da cause straordinarie.

Il piano di riparto fra le predette finalità è annualmente deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Giunta permanente, ed è reso esecutivo col Decreto ministeriale, di approvazione del conto consuntivo.

a) il 50 per cento per concorsi nelle quote di spesa di costruzione e di ampliamento delle reti di distribuzione urbane e delle fognature che restano a carico dei Comuni, secondo le leggi vigenti.

L'attribuzione di tali concorsi dell'Ente è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora occorra rimborsare allo Stato quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23, saranno preventivamente detratte dagli utili stessi le somme corrispondenti da rimborsare.

Art. 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, qualora siano accertati inconvenienti sull'andamento tecnico amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'E.A.C., può adottare i provvedimenti che riconosca opportuni per eliminare gli inconvenienti stessi, compresa l'esecuzione di ufficio.

Quando l'Amministrazione dell'E.A.C. sia incorsa in gravi irregolarità, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, può essere disposto lo scioglimento dell'amministrazione stessa e la nomina di un Commissario, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del Decreto di scioglimento.

Il decreto di scioglimento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 3 della presente legge saranno dal Ministero stesso accreditati all'Ente nella misura, volta per volta richiesta dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente, con motivata deliberazione in base a progetti o fabbisogni debitamente approvati.

Art. 22.

I mutui, che l'Ente è autorizzato a contrarre per i fini e nei limiti di cui al precedente articolo 4, saranno somministrati all'Ente dagli Istituti mutuati in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture vistati dal Direttore generale e dal Capo del servizio tecnico e, nel caso di riscatto di acquedotti privati, in base agli atti relativi a tale operazione.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Art. 23.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi nei limiti del precedente articolo 4.

Ove l'Ente eventualmente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'Istituto mutuante — senza obbligo di preventiva escussione del debitore — dà comunicazione della inadempienza del Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi fino al giorno del pagamento stesso.

Lo Stato potrà rimborsarsi sui fondi da somministrare all'Ente a termine del precedente articolo 3, o sugli utili netti di gestione di cui all'articolo 19, ultimo comma.

Art. 24.

Tutte le opere eseguite dall'E.A.C. sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 25.

Per la compilazione dei progetti e per la esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di lavori cui provvede l'E.A.C. si osservano il capitolato generale e le norme legislative e regolamentari vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in quanto risultano applicabili e tenuto conto della speciale organizzazione dell'Ente.

Tuttavia, per le opere che siano finanziate in base a leggi speciali si osservano le disposizioni previste dalle leggi medesime.

Art. 26.

L'approvazione tecnica di tutti i progetti spetta al Capo del Servizio tecnico dell'Ente sino al limite della competenza attribuita agli ispettori compartimentali del Genio civile

per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Al di sopra di tali limiti i progetti debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 27.

Salvo i casi di esecuzione in economia ammessi dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato e dalle altre norme legislative e regolamentari richiamate al precedente articolo 25, l'Ente provvede di regola ai lavori e alle forniture mediante asta pubblica e licitazione privata. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, l'Ente, potrà ricorrere alla trattativa privata.

Art. 28.

Per quanto riguarda la imposta di bollo, di registro, d'ipoteca, di concessione governativa in surrogazione di bollo e di registro, giudiziali, ed ogni altra dovuta allo Stato; tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscano all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività regolata dalla presente legge, godono del trattamento tributario previsto per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 29.

Per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente può avvalersi dalla Avvocatura dello Stato.

Art. 30.

La riscossione di tutte le entrate dell'E.A.C. può essere affidata agli esattori comunali con la retribuzione di un aggio non superiore a quello stabilito per le altre riscossioni affidate agli esattori medesimi.

Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito gratuitamente dalla Cassa di risparmio di Calabria.

Art. 31.

Per i Comuni serviti da acquedotti da esso gestiti, l'Ente potrà richiedere alla Prefettura della provincia che i Sindaci provvedano:

a) per la soppressione di pozzi e cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

b) per la rimozione di cause di insalubrità delle acque del suolo e delle abitazioni;

c) per la chiusura o rifazione dei tubi di ogni canale e di tubi di scarico delle case, e per l'obbligo a costruirli.

d) per far obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di rifornirsene in tempo determinato;

e) per far obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino che lo chieda, il passaggio dei tubi conduttori di acqua, determinandone le condizioni e salvo l'indennizzo;

f) per l'esecuzione a danno del contravventore delle opere disposte e non eseguite.

Art. 32

Per i contratti in corso alla data di pubblicazione della presente legge, relativi a lavori

e forniture attinenti ad acquedotti di costruzione statale, l'Ente si sostituirà all'Amministrazione appaltante per tutto quanto concerne la loro esecuzione.

I pagamenti continueranno ad essere effettuati sugli impegni esistenti nel bilancio statale alla data del passaggio di gestione, in base a stati di avanzamento od a certificati di collaudo dei lavori, vistati dall'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 33.

Con regolamento interno che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e sottoposto all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione, di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario per il funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente.

Art. 34.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alle nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei consiglieri governativi e dei revisori.